



CONVENZIONE
TRA IL TRIBUNALE DI SAVONA e ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS
- SEZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

TRA

Il Tribunale di Savona C.F.800157009 con sede in Piazza Barili che interviene al presente atto nella persona del Dott. _Caterina Fiumanò delegata dal Presidente del tribunale

E

l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus, con Sede Legale in Roma, Via Cavour n. 179, Sede Nazionale in Genova, Via Operai 40 e Sezione Provinciale in Savona, Via Walter 5r, C.F. 96015150582 nella persona del Sig. Arturo Asti in qualità di Presidente Provinciale della Sezione AISM di Savona, d'ora in avanti anche solo l'Ente o AISM

PREMESSO CHE:

- gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi é opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, *"nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una*

prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108";

- articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;
- l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- l'attività non retribuita a favore delle collettività è svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni indicati all'articolo 1 comma 1 del predetto decreto;
- L'Ente rientra tra gli Enti presso i quali si può svolgere attività di pubblica utilità;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune e presso Enti, Società e Organizzazioni di assistenza Sociale e di volontariato, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria a richiesta dell'imputato ai sensi del decreto legislativo 274/2000 e della legge 67/2014.

Articolo 2 Attività da svolgere

1. Per i fini di cui alla presente convenzione l'Ente si impegna - nei limiti delle proprie possibilità tenuto conto delle risorse umane effettivamente a disposizione ai fini della presente convenzione - ad accogliere presso le proprie strutture, o servizi dallo stesso gestiti direttamente, persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, così come modificati dalla legge n° 210/2010, richiamata dagli articoli 52 e 54 del D.Lgs. 274/2000, e ai sensi degli artt. 168 bis e seguenti del Codice Penale introdotti dalla legge 67/2014, per il periodo temporale di cui alla presente convenzione in qualità di volontari dell'Ente.

2. L'Ente individua, in via esemplificativa, le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi, ai fini dell'individuazione specifica delle attività da far svolgere alla persona, di valutare eventuali specifiche professionalità della stessa tenuto conto del primario interesse degli utenti con Sclerosi Multipla a cui sono destinate dette attività:

- 1) Supporto alle persone con SM in affiancamento ai volontari
- 2) Affiancamento ai ns volontari autisti nel trasporto di persone con SM

3) Attività di esercizio quotidiano presso la Sede

3. Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte presso le strutture o aree/zone facenti capo alla Sezione Provinciale AISM di Savona.

Articolo 3 Valutazione richieste

L'ENTE, a seguito della richiesta dell'imputato/indagato, prima della notifica della sentenza / decreto penale o prima dell'emissione dell'ordinanza, deciderà se accogliere o meno presso la propria sede il soggetto di cui alla suddetta notifica, tenuto conto delle informazioni acquisite circa l'imputato/indagato, nonché tenuto conto delle risorse effettivamente a disposizione dell'Ente in tale momento al fine del rispetto della presente convenzione.

In caso di propria decisione favorevole, L'ENTE si impegna ad inserire nell'attività di pubblica utilità entro due mesi dalla notifica della sentenza o decreto penale di condanna da parte della Cancelleria del Tribunale il soggetto di cui alla suddetta notifica.

Articolo 4 Modalità di svolgimento e trattamento

1. L'articolazione oraria delle attività di cui al precedente articolo 2 saranno concordate tra il responsabile dell'Ente e il condannato o imputato nel rispetto delle esigenze della struttura di riferimento.

2. L'attività non retribuita di cui al comma 1°, in favore della collettività, sarà svolta dai soggetti in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna o decreto penale o nell'ordinanza, nella quale il giudice indicherà il tipo, nell'ambito delle attività di volontariato dell'Ente riportate all'art. 2 comma 2 della presente convenzione, e la durata del lavoro di pubblica utilità, significando che il condannato o imputato non potrà prestare lavoro per più di 6 (ore) settimanali, salvo suo consenso. In tal senso, la durata giornaliera non potrà essere comunque superiore alle ore 8 (otto) giornaliere.

3. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure atte a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

4. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il soggetto ospitato sarà seguito da un tutor, il cui nominativo sarà debitamente comunicato al Tribunale di Savona; il condannato dovrà attestare la sua presenza firmando in entrata ed in uscita l'apposito registro; per il condannato ospitato, in base alla presente convenzione, verrà predisposta una relazione che documenti l'adempimento della prestazione da parte del condannato.

5. In ogni caso l'attività non potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Articolo 5 Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

1. L'Ente ospitante si impegna all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni nonché riguardo alla responsabilità civile terzi; detti oneri, preventivamente quantificati, in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso, saranno posti a carico del condannato e rimborsati dallo stesso all'ente, salvo il fatto che quest'ultimo decida di sostenerli direttamente e di non richiedere il rimborso.

2. L'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro sarà conseguente ai contenuti dell'attività individuata a cura della struttura ospitante.

3. E' fatto divieto all'Ente ospitante di corrispondere ai condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni - Verifiche

1. Il Presidente pro tempore o suo delegato, provvederà a redigere, terminata l'esecuzione

della pena, una relazione che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti da comunicare al Tribunale di Savona – Cancelleria Penale e all'UEPE di Genova Viale Brigate Partigiane n. 92.

2. Il legale rappresentante o suo delegato, provvederà a redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti **da comunicare via email : per i procedimenti per i reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. al solo Tribunale di Savona – con email all'indirizzo cancelleria.gippup.tribunale.savona@giustizia.it e per tutti gli altri anche , all'UEPE di Genova Viale Brigate Partigiane n. 92 all'indirizzo uepe.genova@giustia.it**

4. L'Ente, si impegna altresì a comunicare via email al tribunale di Savona le eventuali violazioni degli obblighi del condannato o le eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'espletamento dell'attività da parte degli indagati/imputati/condannati, nonché, per i soli procedimenti per i reati di cui agli artt.186 e 187 c.d.s. anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza indicata nel provvedimento del giudice ; e per tutti gli altri procedimenti **anche** all'UEPE .

Articolo 7

Durata e decorrenza della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 1 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una delle parti contraenti.

2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 8

Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9


Norma di rinvio/Registrazione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.


2. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia-Direzione Affari Legali.

Data 16/10/14

Per il Tribunale di Savona



Per Sezione Provinciale AISM di Savona



TRIBUNALE DI SAVONA

Depositato nella Cancelleria

16.10.2014

Il Cancelliere

